

SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel. 0444 323049 fax 325240

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua) - tel. -- fax 0424 382483

Sito web: www.snalsvicenza.it e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 321

23 aprile 2015

e, p.c.

**Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA**

**Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici:
la telenovela continua**

<i>Normativa di riferimento</i>	TAR Lazio, sentenza n. 5714 del 25.02.2015, pubblicata il 17 aprile 2015
<i>La decisione del TAR</i>	Con la sentenza 5714 del 17 aprile 2015 il TAR ha annullato la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2014, pubblicata nella G.U. serie generale n. 85 dell'11/4/2014, trasmessa dal MIUR con la circolare prot. n. 5181 del 22.04.2014.
<i>I punti salienti della Sentenza</i>	- La circolare non può imporre alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi). - La legge ha previsto per l'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia. - Si tratta quindi di <i>permessi aggiuntivi</i>, che nulla hanno a che fare con tutte le altre tipologie di permesso previste dal CCNL. - La materia in oggetto non ha carattere immediatamente precettivo, ma trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.
<i>Le conseguenze</i>	- La sentenza rende nulli tutti gli atti compiuti dall'amministrazione in attuazione della circolare n. 2, qualora i Dirigenti Scolastici avessero trasformato d'ufficio le richieste di assenza per malattia in permessi per motivi personali o in permessi brevi o in ferie. - Né la circolare né la legge hanno inteso sopprimere l'istituto dell'assenza per malattia, che continua ad essere applicabile, così come continuano ad essere applicabili, in tal caso, l'art. 71 della legge 133/2008 nonché le norme del CCNL sul punto.
<i>Le sedi Snals</i>	Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it